

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO



ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.

Sede legale in via Emilia 155, Rimini (RN)

Iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini

Codice Fiscale e Partita IVA 00139440408

Capitale sociale pari a Euro 52.214.897,00 i.v.

1. DEFINIZIONI

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (*Maggiorazione del voto*) del Provvedimento Post Trading.

Data di Avvio delle Negoziazioni: la data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Data di Iscrizione: è la data in cui il Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto viene iscritto nell'Elenco Speciale con cadenza trimestrale e precisamente il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ogni anno.

Data di maturazione: è la data alla quale il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco Speciale acquisisce la maggiorazione del voto e precisamente il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre o 1° dicembre di ogni anno.

Elenco Speciale o Elenco: l'elenco istituito da Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

Provvedimento Post Trading: Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.

Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Regolamento: il presente "*Regolamento per il voto maggiorato*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta dell'12 ottobre 2018.

Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Società o IEG: Italian Exhibition Group S.p.A. con sede legale in Rimini, via Emilia n. 155, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, Codice Fiscale e Partita IVA 00139440408.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale di IEG, approvato dall'assemblea straordinaria della Società del 3 agosto 2018, in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

TUF: (*Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria*) il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. PREMESSA

In data 12 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione di IEG ha (i) adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito web della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

3. ELENCO SPECIALE

3.1 La Società ha istituito, con decorrenza dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, data di entrata in vigore dello Statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria di IEG del 3 agosto 2018, un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma secondo, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti. In particolare, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è stato espressamente istituito dall'art. 8.1 dello Statuto Sociale.

3.2 L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL' ELENCO SPECIALE

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento.

5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per trentasei mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9 del presente regolamento.

6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

6.1 È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

6.2 L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

7.1 Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 7 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta con allegata la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

7.2 La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

- 7.3** La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.
- 7.4** Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto:
- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni IEG e il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
 - richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a IEG - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella ieg@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella iegexpo@pec.it - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.
- 7.5** Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.
- 7.6** Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.iegexpo.it, sezione "Investor Relations".
- 7.7** Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

- 8.1** La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i Soggetti Legittimati nell'Elenco Speciale con periodicità trimestrale alla prima Data di Iscrizione per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la data stessa.
- 8.2** La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.
- 8.3** Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

- 9.1** L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla Data di Maturazione in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione, ossia:
- (i) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno trentasei mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'Elenco Speciale, e
 - (ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno trentasei mesi nell'Elenco Speciale.
- 9.2** Senza pregiudizio per quanto sopra, in conformità al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 7, D.Lgs 58/1998, ai fini del possesso continuativo previsto al precedente art. 9.1(i),

è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall'Elenco Speciale e quello anteriore alla data di efficacia dello Statuto Sociale. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell'Elenco - anche i soggetti che, alla data di efficacia dello Statuto Sociale, risultino titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno trentasei mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all'Elenco Speciale. A tal fine, i Soggetti Legittimati che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di efficacia dello Statuto Sociale – ossia precedentemente alla Data di Avvio delle Negoziazioni - e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore a tale data e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale devono presentare una specifica richiesta alla Società (tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo iegexpo@pec.it) allegando alla richiesta la documentazione da cui risulti la titolarità continuativa del diritto reale legittimante antecedente alla Data di Avvio delle Negoziazioni e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. L'inizio del periodo di possesso continuativo coincide con la data di rilevazione a Libro Soci del richiedente

- 9.3** L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.1 e la maggiorazione del voto avrà effetto nella Data di Maturazione specificata al paragrafo 9.1.
- 9.4** La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.
- 9.5** La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
- 9.6** Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.
- 9.7** La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva: (i) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari.
- 9.8** Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 9.5, 9.6 e 9.7, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
- 9.9** La maggiorazione del diritto di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):
- (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");
 - (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
 - (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie con riferimento ad un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (sia nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie che in caso di aumento di capitale riservato al titolare delle Azioni Originarie).

- 9.10** Nei casi sopra descritti, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al precedente art. 9.1(i) del Regolamento. Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente art. 9.1(i) del Regolamento, calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
- 9.11** I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.
- 9.12** La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO

- 10.1** Il Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella ieg@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella iegexpo@pec.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il Soggetto Legittimato intende rinunciare.
- 10.2** Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, l'Intermediario comunica alla Società l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla Comunicazione, nonché la rinuncia all'iscrizione nell'elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'Intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio "*ultimo entrato, primo uscito*". Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, la Società applica il criterio "*ultimo entrato, primo uscito*" nell'aggiornamento dell'Elenco Speciale.

11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

- 11.1** Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:
- (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero
 - (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.lgs. 58/1998.
- 11.2** La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.
- 11.3** Nel caso di cui al precedente paragrafo 11.1, lett. a), l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite Posta Elettronica

Certificata, alla casella ieg@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella iegexpo@pec.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

- 11.4** Nel caso di cui alla lett. b) che precede, il Soggetto Legittimato deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco medesimo o la perdita della maggioranza del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Post Trading.
- 11.5** Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte del Titolare del Diritto di Voto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

12. Pubblicità

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società.